Comune di Bosa

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER FAVORIRE LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE E PER LO SVILUPPO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DEL TERRITORIO.

Approvato con Deliberazione della C.C. n. 41 del 12.11.2012,
modificato e integrato con delibera C.C. n° 65 del 16.11.2015

I N D I C E

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO ……

ART. 2 – REQUISITI ……..

ART. 3 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO ……..

Art. 1. Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare del Comune prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione di agevolazioni alle imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi, esistenti o di nuova costituzione nel territorio del Comune di Bosa.
Con l'adozione del presente regolamento il Comune di Bosa intende favorire l'insediamento nel territorio comunale di nuove attività produttive e sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio, mediante l'utilizzo della fiscalità locale.

2. Le agevolazioni consistono nella riduzione, ai soggetti indicati nel precedente comma, per i primi 3 anni dall'inizio attività, o dell'utilizzo dei nuovi locali destinati all'attività, o per le attività già esistenti, a decorrere dalla data di concessione del finanziamento, in termini percentuali o di aliquota delle seguenti imposte:

- IMU;
- TARI;

limitatamente agli immobili direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo per lo svolgimento dell'attività stessa.

3. Le agevolazioni vengono determinate come segue:

- I.M.U.: aliquota 5 per mille e non 7,6 per mille;

- TARI: riduzione del 50%

Art. 2. Requisiti

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente regolamento i soggetti passivi dei seguenti tributi:

- IMU;
- TARI;

relativamente alle unità immobiliari oggetto dell'agevolazione, dove gli stessi soggetti esercitano direttamente l'impresa, che devono essere classificate nelle seguenti categorie catastali:

A10/C1/C2 (solo se funzionali all'attività)/C3/C4/C6/D1/D2/D3/D7/D8/D11.

2. Le agevolazioni di cui al presente regolamento si applicano ai soggetti passivi che esercitano la propria attività in immobili ricadenti all'interno del territorio comunale nelle zone classificate A/B/D/G del vigente PUC.

3. Per impresa di nuova costituzione si intende quella iscritta nel Registro delle imprese della competente Camera di Commercio ed abbia iniziato l'attività produttiva, o abbia aperto la sede operativa nel Comune, successivamente alla data di approvazione del presente regolamento. Se l'attività viene interrotta e/o cessata nel corso del triennio di agevolazioni, l'impresa decade dal beneficio delle esenzioni dalla data di interruzione e/o cessazione.

4. La nuova impresa deve avere stabilito la sede operativa nel Comune di Bosa, nel medesimo immobile oggetto delle esenzioni di cui al presente Regolamento. Tale immobile deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività.

5. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento, per tutto il periodo interessato dalle stesse, non devono avere pendenze debitorie nei confronti del Comune a qualsiasi titolo, devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti dei lavoratori e degli enti previdenziali e/o assicurativi (INPS, INAIL, Cassa Edile) secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

6. Il soggetto che intende usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento deve presentare al Comune, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, domanda di agevolazione, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti. Successivamente, il Comune potrà richiedere la specifica certificazione o documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, che dovrà essere esibita nei modi e nei termini indicati, pena l'esclusione dalle agevolazioni stesse.

7. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tali agevolazioni decadono in mancanza anche di uno solo di detti requisiti.

8. I soggetti che richiedono di usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento, sono, comunque, tenuti ad osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione

delle denunce e per ogni altro adempimento in relazione a tutti i tributi comunali. Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti.

9. I contributi di cui sopra rientrano nel regime del "de minimis" di cui al regolamento CE della Commissione n. 1998/2006. Pertanto, per poter usufruire delle agevolazioni è necessario che l'impresa beneficiaria non superi i limiti previsti e certifichi tale condizione con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 3. Attività di controllo

1. Gli Uffici dell'Ente provvedono al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui agli articoli 1 e 2, rese dagli utenti per i benefici di cui al presente Regolamento.

2. Per poter usufruire delle agevolazioni i beneficiari devono possedere tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento.